

Dilazione dei debiti contributivi ancora in “fase amministrativa” presso l’INPS e l’INAIL. In Gazzetta il Dm MinLavoro che disciplina la facoltà di richiedere una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi

Con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2025 del [decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#), di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si dà avvio al percorso di attuazione dell’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. *“Collegato lavoro”*), che sarà completato con i provvedimenti attuativi di INPS e INAIL, in materia di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Il nuovo decreto ministeriale individua, infatti, i casi in cui INPS e INAIL possono autorizzare piani di rientro fino a 60 rate mensili per i debiti ancora non affidati agli agenti della riscossione.

Il cuore del decreto è l’articolo 1 (*Pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge*) che fissa la nuova architettura della “rateizzazione lunga”. INPS e INAIL potranno concedere il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, «*non affidati per il recupero agli agenti della riscossione*», in presenza di una dichiarata temporanea situazione di

obiettivo difficoltà economico-finanziaria, fino a un massimo **di 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro** e fino a **60 rate mensili per debiti di importo pari o superiore a 500.001 euro**. È inoltre prevista la possibilità di riconoscere una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso, ampliando così gli spazi di gestione negoziata dell'esposizione contributiva. **Naturalmente, in presenza di tutti i requisiti fissati dal decreto i citati Enti non potranno legittimamente negare la rateizzazione.**

Il **decreto**, all'articolo 2 (*Requisiti, criteri e modalità di accesso e di pagamento della dilazione*) **rinvia agli enti la definizione dei requisiti e dei criteri di accesso**. Saranno i consigli di amministrazione di INPS e INAIL, con propri atti da adottare **entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto**, a stabilire quali indici attestino la «*la situazione di difficoltà economico-finanziaria*», le condizioni per il mantenimento della dilazione e le regole operative di pagamento, nel rispetto del principio di contestualità della riscossione e della continuità negli adempimenti correnti. Tale difficoltà potrà, ad esempio, dipendere da cali di fatturato conseguente a perdita di commesse, indebitamento pregresso elevato e difficoltà di accesso al credito, da documentare tramite bilanci, estratti conto bancari e dichiarazioni fiscali.

13 mesi al prezzo di 12 con l'Ai di Finanza & Fisco

Il Settimanale (cartaceo e/o digitale)
da dicembre 2025 a dicembre 2026.

-30%
con codice sconto:
FEF2025CYBER

Clicca qui
per attivare l'OFFERTA

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Sul piano procedurale, il **decreto** si limita a fissare il

quadro di principio. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso i portali INPS o INAIL. **Inoltre, il provvedimento prevede che le domande presentate dal 12 gennaio 2025** in avanti possano essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero di rate alla luce del nuovo quadro regolatorio, una volta adottati gli atti degli enti.

In particolare, il [decreto](#) all'articolo 3 (*Decorrenza*) dispone: «**1. I requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, definiti negli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti.**

2. Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all'INPS e all'INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto».

Nel complesso, il [decreto 24 ottobre 2025](#) non riscrive la scelta di fondo del Collegato lavoro, ma la rende operativa, definendo con precisione i limiti oggettivi (36 o 60 rate, a seconda della soglia) e rafforzando il ruolo di INPS e INAIL nella valutazione delle situazioni di difficoltà e nella gestione dei piani di rientro.

Istruzioni operative

Dilazione dei debiti contributivi INPS/INAIL fino a 60 mesi ([DM 24/10/2025](#))

Chi può chiedere la nuova dilazione

Soggetti con debiti per contributi, premi e accessori di legge verso INPS o INAIL. Debiti devono essere ancora in fase amministrativa, cioè non affidati agli agenti della riscossione.

In pratica: datori di lavoro, aziende, studi professionali e lavoratori autonomi con esposizioni contributive INPS/INAIL **non ancora passate all'Agente della riscossione.**

Quali debiti sono dilazionabili e per quanto tempo

Il [DM](#) fissa due fasce di debito con due tetti distinti di durata:

Debiti fino a 500.000 euro

dilazionabili fino a un massimo di 36 rate mensili.

Debiti da 500.001 euro in su

dilazionabili fino a un massimo di 60 rate mensili.

È sempre richiesta una «*dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria*»

È inoltre possibile ottenere una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso.

Requisito chiave: temporanea difficoltà economico-finanziaria

Condizione necessaria per accedere alla dilazione straordinaria è la presenza di una temporanea «*situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria*» .

La situazione dovrà risultare temporanea e coerente con un piano di rientro sostenibile.

Scadenze da monitorare

Atti INPS/INAIL

I consigli di amministrazione INPS e INAIL devono adottare i propri atti su requisiti, criteri e modalità della dilazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del [DM in G.U.](#)

Decorrenza delle nuove regole

Le regole fissate da questi atti si applicheranno alle domande di rateazione presentate a partire dal 30° giorno successivo all'adozione degli stessi.

Domande già presentate dal 12 gennaio 2025

Le domande di rateazione presentate dal 12 gennaio 2025 in poi ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, D.L. n. 338/1989 possono essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero di rate concesse,

- l'istanza andrà presentata tramite i servizi online di INPS/INAIL.
- entro il termine previsto dall'art. 3, comma 1 DM (ossia entro il 30° giorno successivo all'adozione degli atti INPS/INAIL).

Valutare e motivare la "temporanea difficoltà"

- analisi di flussi di cassa, fatturato, commesse, indebitamento;
- motivazione chiara della non sostenibilità del pagamento immediato.

[Link al testo del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2025](#), recante: «*Dilazione del pagamento dei debiti contributivi*». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 278 del 29 novembre 2025)